



Il principio di non punibilità

Presentazione

Le persone vittime della tratta spesso, a causa della situazione in cui si trovano, sono costrette dai loro trafficanti e sfruttatori a commettere atti illeciti. Ad esempio, quando una vittima viaggia con documenti falsi forniti dal suo trafficante oppure è costretta a commettere furti o altri reati per il profitto economico del trafficante. Le vittime non devono essere ritenute responsabili per queste attività illecite commesse nel corso del loro sfruttamento. Le vittime che sono state costrette a commettere attività illecite durante la loro situazione di tratta, così come tutte le persone oggetto della tratta, devono essere protette, non punite. Quando le persone vittime della tratta di esseri umani giungono all'attenzione delle autorità come autrici di reati, spesso non vengono riconosciute come vittime, il che potrebbe portare ad accuse, condanne e sanzioni ingiuste. Il tempestivo riconoscimento delle vittime in quanto tali è di fondamentale importanza per la corretta e piena applicazione del principio di non punibilità.

Il principio di non punibilità mira a proteggere le vittime della tratta da procedimenti giudiziari e sanzioni per atti illeciti commessi nel corso o in conseguenza della loro situazione di tratta. Il principio non offre un'immunità totale, ma mira semplicemente a proteggere una persona vittima della tratta quando questa non ha altra scelta se non commettere un atto illecito a causa della sua situazione di tratta. Il principio si applica laddove la situazione di tratta costringe la vittima ad agire senza un'effettiva autonomia. In tali situazioni, il principio di non punibilità protegge le persone oggetto della tratta da accuse e condanne ingiuste o altro tipo di sanzioni in considerazione del fatto che la loro responsabilità per atti illeciti deve essere intesa in un contesto di coercizione o altre forme di controllo. Il principio si basa quindi su principi applicati già da tempo nelle cause di esclusione dalla responsabilità penale come la violenza privata e la necessità. Inoltre, punire le persone oggetto della tratta non serve ad alcuno degli «scopi» della pena (punizione, dissuasione, interdizione).

Fondamento logico del principio di non punibilità:

- Tutelare i diritti umani delle vittime
- Evitare l'ulteriore vittimizzazione e traumatizzazione
- Incoraggiare le vittime a denunciare il reato e a testimoniare nei procedimenti penali contro i trafficanti, per ottenere un maggior numero di procedimenti penali e contrastare l'impunità dei trafficanti.

Il principio di non punibilità è espressione di un approccio incentrato sulla vittima nella lotta al traffico di esseri umani e si concentra sulla salvaguardia dei diritti umani delle vittime. Punire le persone vittime della tratta per atti commessi in conseguenza della loro situazione di tratta contravviene agli obblighi degli Stati di riconoscere i diritti delle vittime e di fornire sostegno, protezione e soluzioni efficaci. Tale pena è una negazione dell'accesso alla giustizia per le persone oggetto della tratta e ostacola la possibilità di qualsiasi tipo di recupero. Il legittimo timore delle vittime di essere perseguite e sanzionate impedisce loro di cercare protezione e le scoraggia a farsi avanti e a cooperare con le forze dell'ordine. Questa situazione viene sfruttata e perfino esacerbata dai trafficanti per mantenere il controllo sulle loro vittime. La punizione delle persone oggetto della tratta da parte dello Stato viola gli obblighi di quest'ultimo di proteggere le vittime nonché indagare e perseguire i responsabili della tratta di esseri umani, il che può portare a una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Quando vengono incriminate, perseguite e punite le vittime della tratta anziché i loro responsabili, i poteri pubblici contribuiscono all'impunità dei trafficanti e ostacolano la lotta alla tratta di esseri umani.

1. Codificazione del principio di non punibilità

1.2 Il principio di non punibilità negli strumenti internazionali e regionali

Come stabilito dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta delle persone, in particolare donne e minori, il principio di non punibilità è riconosciuto come principio generale del diritto internazionale (A/HRC/47/34). Il principio è sancito in diversi documenti internazionali, tra cui nel principio 7 e nella linea guida 4(5) delle Linee guida e raccomandazioni su diritti umani e tratta di esseri umani (vedi riquadro). Inoltre, il principio è stato affermato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Gruppo di lavoro sulla tratta di persone istituito per facilitare l'attuazione del Protocollo di Palermo.

Principio 7 dei principi raccomandati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2002:

«Le persone oggetto della tratta non possono essere arrestate, incriminate o perseguite per l'illegalità del loro ingresso o soggiorno nei Paesi di transito e di destinazione, o per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui tale coinvolgimento è una conseguenza diretta della loro situazione di persone oggetto di tratta.»

In Europa il principio di non punibilità è codificato in tre strumenti vincolanti:

Articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (Convenzione del Consiglio d'Europa)

«Ciascuna parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, prevede la possibilità di <u>non comminare sanzioni</u> alle vittime per il loro coinvolgimento in <u>attività illecite nella</u> misura in cui sono state costrette a farlo.»

Articolo 8 della direttiva 2011/36/UE sul traffico di esseri umani (Direttiva UE)

«Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adotteranno le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali competenti abbiano la facoltà di <u>non perseguire o imporre sanzioni</u> alle vittime della tratta di esseri umani per il loro coinvolgimento in <u>attività criminali</u> che sono state <u>costrette a commettere come diretta conseguenza</u> dell'essere sottoposte a uno degli atti di cui all'articolo 2 [il loro status di vittima].»

Articolo 4(2) del Protocollo 29 dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato

«Ciascun Membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, adotterà le misure necessarie per garantire che le autorità competenti abbiano la facoltà di <u>non perseguire o imporre sanzioni</u> alle vittime di lavoro forzato o coatto per il loro coinvolgimento in <u>attività illecite</u> che sono state <u>costrette a commettere come diretta conseguenza</u> dell'essere sottoposte a lavoro forzato o coatto.»

Questi strumenti prevedono l'obbligo vincolante di garantire che le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano la facoltà di non perseguire e imporre sanzioni alle vittime della tratta nei casi in cui si applichi il principio di non punibilità. Al fine di conferire a questi strumenti un effetto reale e pratico, questo deve essere inteso come un obbligo per gli Stati di proteggere le vittime da procedimenti giudiziari e sanzioni in queste situazioni particolari. Di seguito esamineremo più nei dettagli la codificazione del principio nella Convenzione del Consiglio d'Europa e nella Direttiva UE.

L'articolo 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa è la prima disposizione giuridicamente vincolante in materia di non punibilità, emanata nel 2005. Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a prevedere la possibilità di non punire le vittime per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui sono state obbligate a farlo. La seconda disposizione vincolante, l'articolo 8 della Direttiva UE, conferma che la formulazione «non perseguire o imporre sanzioni» significa che il principio di non punibilità è sinonimo di non responsabilità e dovrebbe consentire alla vittima di essere protetta dall'essere incriminata, perseguita e punita sin dalla fase iniziale. La guida sia alla disposizione relativa alla non punibilità della Direttiva UE (considerando 14) sia alla Convenzione del Consiglio d'Europa (Convegno Comitato delle parti, pag. 12; Raccomandazioni dell'OSCE, par. 14) chiarisce che il principio implica la non responsabilità e quindi si applica sia alla fase di procedimento giudiziario sia a quella sanzionatoria.

Questi strumenti vincolanti obbligano gli Stati a prevedere la possibilità di non perseguire e imporre sanzioni a una vittima-imputata quando si applica il principio di non punibilità. Per agire in conformità a queste disposizioni vincolanti, gli Stati devono dare alle disposizioni un effetto reale e pratico e devono adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio di non punibilità nei casi appropriati. Questo dovere è riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) come obbligo positivo basato sulla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (cfr. sezione 5). Il principio di non punibilità è da interpretarsi in senso lato e deve includere tutte le attività illecite, siano esse legate a reati di natura penale, reati legati all'immigrazione, illeciti amministrativi o illeciti civili.

Gli Stati hanno quindi l'obbligo di evitare procedimenti giudiziari e sanzioni nei casi appropriati e godono di discrezionalità solo su come adempiere tale obbligo. Come spiegato nel rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa (par. 274), gli Stati contraenti possono adempiere a tale obbligo prevedendo una disposizione di diritto penale o procedurale sostanziale o qualsiasi altra misura che consenta la non punibilità delle vittime-imputati. Sia il GRETA (4º rapporto generale, pag. 54) sia il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e minori (A/HRC/47/34, par. 54) hanno raccomandato agli Stati d'introdurre una legislazione specifica che codifichi la non punibilità al fine di garantirne l'effettiva applicazione. È fondamentale che venga emanata una legislazione specifica riguardante i diversi ambiti giuridici pertinenti, tra cui diritto penale, civile, amministrativo e dell'immigrazione.

1.2 Il principio di non punibilità negli strumenti nazionali. La normativa Italiana

In Italia non esiste una disposizione specifica che preveda la non punibilità delle vittime di tratta. In alcuni casi si applica l'articolo 54 del codice penale, relativo allo "stato di necessità", che prevede che non sia punibile chi "ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo"¹. L'articolo 385 del codice di procedura penale, inoltre, stabilisce che l'arresto o il fermo non sono consentiti "quando il reato sia stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità". Tuttavia tali disposizioni non sono idonee a tutelare adeguatamente le persone vittime della tratta che siano costrette a commettere attività illecite a causa della loro condizione.

In primo luogo la formulazione dell'art. 54 c.p. non consente un'agevole applicazione alle situazioni in cui si trovano spesso le vittime di tratta, poiché richiede la sussistenza dell'elemento del "pericolo attuale di danno grave" per la persona, elemento che non sempre è agevolmente ravvisabile. Nella prassi giurisprudenziale effettivamente si sono verificati alcuni casi in cui il giudice non ha ritenuto di applicare l'art. 54 c.p. alle persone imputate pur avendo valutato la loro esperienza di tratta, perché non ravvisava il "pericolo attuale di danno grave"².

¹ Tra le altre: Corte di Cassazione, sentenza n. 19225 del 21.05.12

² Tra le altre: Tribunale di Roma, Giudice per le indagini preliminari, sentenza 571 del 1.03.22; Tribunale di Roma, seconda sezione penale, sentenza n. 9874 del 24.04.22. Si noti, tuttavia, che una recente decisione delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione, sentenza n. 2319 del 18.01.24) ha riconosciuto l'obbligo del giudice di interpretare l'art. 54 c.p. "in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali costituiti" tra i quali, si deduce, anche quelli derivanti dall'art. 26 della Convenzione di Varsavia.

Eppure la valenza del principio di non punibilità e dunque delle norme che lo prevedono è dimostrata dal fatto che, in un caso in cui è stato direttamente applicato dal Tribunale l'art. 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa, una giovane donna, imputata con altre persone nell'ambito di un procedimento penale per l'art. 601 c.p. e art. 12 co. 3ter D.Lgs. 286/98, ma riconosciuta a sua volta vittima dell'organizzazione criminale, non è stata condannata. La Corte, identificando la ragazza come vittima di tratta, ha affermato che, invece di applicare l'art. 54 c.p., dovesse essere applicato direttamente l'art. 26 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di persone e ha basato il ragionamento sulla sentenza CEDU V.C.L. e A.N. contro il Regno Unito³.

La difficoltà ad applicare norme che escludano la punibilità, come l'art. 54 c.p. deriva inoltre dalla necessità che la persona indagata sia precedentemente riconosciuta come vittima di tratta nelle indagini o nel procedimento penale, circostanza che nella prassi giudiziaria non si verifica spesso. Una disposizione specifica dovrebbe essere necessaria anche in considerazione del fatto che, negli ultimi tempi, il numero di vittime (presunte o identificate) di tratta sfruttate nell'ambito delle attività criminali è in aumento e non c'è sufficiente consapevolezza del fenomeno da parte della magistratura. Tra l'altro, la capacità dei diversi soggetti che operano in questo campo di identificare le vittime di tratta a scopo di sfruttamento nelle attività illecite è ancora oggi molto limitata. In particolare in ambito giudiziario e penitenziario non è sviluppata una sufficiente sensibilità che consenta alle forze di polizia nonché alla magistratura inquirente e giudicante di intercettare i c.d. "indicatori di tratta" con riferimento a persone che siano indagate o imputate per reati comuni.

Sebbene gli stessi enti di tutela, che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 siano abilitati ad effettuare l'identificazione formale delle vittime di tratta e dunque potrebbero segnalare possibili vittime di tratta tra persone indagate o imputate, sono oggi pochi gli interventi ove operatori specializzati anti-tratta possano operare in contesti ove si trovano queste persone o comunque ricevere segnalazioni, attraverso meccanismi di *referral*, di potenziali vittime di tratta. Dovrebbe dunque prevedersi una norma specifica che dia piena attuazione al principio di non punibilità e dovrebbero inoltre essere previste delle misure che consentano meccanismi di *referral* adeguati in contesti quali quello giudiziario o penitenziario. Dovrebbe inoltre favorirsi la formazione dei diversi attori coinvolti in quest'ambito, affinché si migliori la capacità di identificare anche questo tipo di vittime di tratta.

2. Tipologie di reati a cui si può applicare il principio di non punibilità

Le persone oggetto della tratta possono essere coinvolte in attività illecite nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Il principio di non punibilità si applica ai reati comuni, compresi quelli legati all'immigrazione, agli illeciti amministrativi e agli illeciti civili. Ogni attività illecita legata alla tratta svolta da una vittima della tratta deve essere coperta da una garanzia di non punibilità indipendentemente dalla gravità o dalla serietà del reato commesso (Relazione UNSR 2020, par. 41). Purtroppo, non tutti i Paesi seguono questa raccomandazione internazionale e alcuni escludono alcuni crimini nella loro legislazione nazionale. Per garantire l'applicabilità del principio di non punibilità in un caso specifico occorre stabilire il collegamento necessario tra il reato in questione e la situazione di tratta (cfr. sezione 3). Ciò significa che il principio può essere applicato a tutte le tipologie di atti illeciti e che quindi nessun reato dovrebbe essere escluso a priori dalla sua applicazione. Per chiarire il campo di applicazione, si distingue tra tre categorie di reati a cui si applica il principio di non punibilità: reati di status, reati di scopo (sfruttamento criminale) e altri reati.

³ Tribunale di Catania, Giudice per le Indagini preliminari, sentenza 559 del 7.10.20. Il Tribunale ha affermato che, nella decisione del 2021, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che, non appena le autorità hanno ragionevoli motivi per ritenere che un individuo sospettato di aver commesso un reato possa essere stato oggetto di tratta o sfruttamento, deve essergli fornita tempestivamente protezione. In questo caso, secondo il giudice, non c'era alcun dubbio che la giovane donna fosse vittima della tratta di esseri umani.

2.1 Reati di status

I reati di status comprendono principalmente i reati legati all'immigrazione, gli illeciti amministrativi e gli illeciti civili. Spesso, le vittime della tratta sono inconsapevolmente indotte a commettere reati di status nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Ad esempio, quando una vittima ha con sé un documento d'identità che ha ricevuto dal trafficante e che si rivela essere contraffatto. In molti casi la vittima non è consapevole di stare compiendo un illecito in quanto le è stato fatto credere che i documenti erano validi. Spesso i reati di status sono strumentali affinché la tratta possa avere luogo oppure facilitano direttamente il compimento del reato di tratta.

Esempi di reati di status (elenco non esaustivo):

- Status migratorio irregolare: ingresso o soggiorno irregolari
- Mancanza di documenti
- Possesso di un documento d'identità falso
- Situazione lavorativa irregolare: lavorare senza autorizzazione / permesso di lavoro
- Violazioni di leggi amministrative, tra cui le norme relative all'ordine pubblico o alla prostituzione (compreso adescamento).

Esempio di caso 1: *Documento d'identità falso: R c. L e altri* (caso Regno Unito)

Una vittima ugandese di sfruttamento sessuale è stata condannata nel Regno Unito per avere usato un documento d'identità falso che le era stato dato dal suo trafficante. La condanna è stata annullata in appello in base al principio di non punibilità (per ulteriori informazioni, cfr. <u>Allegato 1.1</u>).

Esempio di caso 2: «Violazione» della legge Covid in materia di sfruttamento di prostituzione (caso Svizzera)

Durante la pandemia, una vittima proveniente dall'Europa dell'Est sfruttata per la prostituzione in Svizzera è stata multata per avere violato la legge Covid offrendo prestazioni sessuali. Benché la donna fosse stata successivamente identificata dalle autorità come una vittima della tratta, il principio di non punibilità non era stato applicato per annullare le multe e ripulire il suo inserto penale e come conseguenza di ciò in futuro potrebbe esserle negato l'ingresso in Svizzera (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.1).

Esempio di caso 3: *Incriminata per «lavorare» nella prostituzione forzata e arrestata per non aver accettato il rimpatrio volontario* (caso Danimarca)

Una vittima nigeriana che era stata obbligata a praticare la prostituzione di strada in Danimarca è stata incriminata e incarcerata per avere offerto prestazioni sessuali sulla strada. In prigione è stata riconosciuta ufficialmente come vittima della tratta grazie al sostegno dell'ONG HopeNow. Dopo essere stata trasferita in una casa protetta, avrebbe dovuto accettare un «rimpatrio volontario» in Nigeria o lasciare la Danimarca entro un mese. Successivamente, le autorità danesi hanno trattenuto per un anno la vittima in detenzione per immigrazione solo in virtù del fatto che non aveva accettato il «rimpatrio volontario» e stavano organizzando la deportazione forzata della vittima in Nigeria. Grazie al sostegno dell'ONG e al ricorso del suo avvocato alla CEDAW è stato possibile bloccare la deportazione il giorno stesso in cui sarebbe dovuta avvenire. In questo caso, le autorità danesi hanno ripetutamente omesso di applicare il principio di non punibilità (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.1).

2.2 Reati di scopo (sfruttamento criminale)

Quando una vittima della tratta di esseri umani viene usata ai fini dello sfruttamento criminale, gli atti illeciti che è costretta a commettere dal trafficante possono essere chiamati reati di scopo in quanto la vittima è sfruttata con l'unico scopo di commettere i reati in questione per il profitto economico del trafficante. Spesso vengono utilizzate forme di sfruttamento miste, come ad esempio una combinazione di sfruttamento sessuale e sfruttamento criminale. Lo sfruttamento di attività criminali è incluso esplicitamente come una forma di tratta di esseri umani nella definizione della tratta nella Direttiva UE, articolo 2(3). Il considerando 11 di tale Direttiva chiarisce inoltre che l'espressione sfruttamento di attività criminali «dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico».

Questi «reati di scopo» in cui la vittima è coinvolta sono così semplicemente il motivo per cui la vittima è in primo luogo oggetto della tratta. Lo sfruttamento criminale è spesso basato su una strategia deliberata da parte dei trafficanti per esporre le vittime al rischio di criminalizzazione, impedendo così loro di cercare aiuto e denunciare alla polizia. Queste vittime hanno più probabilità di essere arrestate dalle autorità come «criminali» piuttosto che essere riconosciute come vittime della tratta. Sfruttare le vittime per attività criminali è un'attività molto redditizia, e le vittime, non i trafficanti, rischiano procedimenti giudiziari e sanzioni. Ciò è aggravato dal fatto che spesso i trafficanti usano le vittime per commettere tali atti illeciti che comportano il maggior rischio di essere scoperti dalle forze dell'ordine. I trafficanti usano quindi le vittime per proteggersi da procedimenti giudiziari e godere di impunità per le loro attività criminali.

Esempi di reati di scopo (elenco non esaustivo):

- Borseggio, taccheggio, furto con scasso
- Accattonaggio forzato (dove è un reato)
- Traffico di droga, vendita, produzione o coltivazione di droga (ad es. nella coltivazione indoor di cannabis o in laboratori per la produzione di metanfetamine).
- Vendita di prodotti contraffatti
- Frode: frodi d'identità o frodi su carte di credito (ad es. attraverso truffe come call center illegali).
- Tratta di altre vittime: coinvolgimento nel reclutamento o nello sfruttamento di altre vittime della tratta su coercizione del trafficante. Spesso, queste vittime-imputati continuano a essere sfruttate mentre vengono utilizzate per partecipare allo sfruttamento di altre persone.⁴

Esempio di caso 4: *Produzione di droga: VCL & AN c. Regno Unito* (caso Corte EDU)

Caso della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) sulle condanne di due minori vietnamiti inflitte dal Regno Unito per produzione forzata di droga. In base al principio di non punibilità, la Corte EDU ha ritenuto che condannando questi minori vittime della tratta il Regno Unito avesse violato i diritti umani sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.2).

Esempio di caso 5: *Traffico di droga forzato dal Sud America* (caso Spagna)

Una madre peruviana single in disperato bisogno accetta un'offerta di lavoro per trasportare componenti di farmaci in Europa. Nel giro di 48 ore riceve un passaporto e un biglietto aereo e viene portata in un hotel dove la droga viene inserita all'interno del suo corpo. Al suo arrivo a Barcellona viene incarcerata per traffico di droga. Mentre la polizia non riesce a identificarla

⁴ Le vittime costrette a partecipare allo sfruttamento di altre vittime sono spesso utilizzate dai trafficanti per ruoli «di bassa manovalanza» a elevato rischio di esposizione alle forze dell'ordine, tra cui il reclutamento di nuove vittime e la raccolta dei proventi delle attività illecite. Nel 2020, l'<u>Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC)</u> ha rilevato che nella maggior parte dei casi queste vittime-imputati continuavano a essere sfruttate e che il guadagno economico svolgeva un ruolo come movente solo in pochissimi casi, che erano tutti collegati alla sopravvivenza economica (madri single) o per sfuggire a un condizione di estrema povertà.

formalmente come vittima della tratta, il suo avvocato rileva i segnali della tratta e contatta l'ONG SICARcat, che valuta il caso giungendo alla conclusione che la donna è effettivamente vittima della tratta. In tribunale l'avvocato presenta la relazione dell'ONG e i giudici applicano il principio di non punibilità per assolvere la vittima. La sentenza è confermata in appello dall'Alta Corte di Giustizia della Catalogna (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.2).

Esempio di caso 6: Rapine commesse sotto coercizione (caso Serbia)

A Belgrado, il serbo Aleksandar, alle prese con problemi finanziari, viene reclutato da una banda di rapinatori. Non gli è permesso uscire di casa da solo, deve sopportare mesi di violenza psicologica e quando si rifiuta di commettere una rapina minacciano di uccidere la sua famiglia. Quando lui e il suo sfruttatore vengono arrestati per una rapina, racconta la sua storia alla polizia e viene identificato come vittima della tratta di esseri umani. Tuttavia, il principio di non punibilità non viene applicato ed è condannato alla pena di 1 anno (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.2).

2.3 Altri reati

L'ultima categoria «Altri reati» comprende tutti gli atti illeciti commessi da persone oggetto della tratta che non ricadono nelle categorie dei reati di status o dei reati di scopo (sfruttamento criminale). Questi reati possono comprendere reati (gravi) commessi dalle vittime per sfuggire alla loro situazione di tratta. A prima vista, questi reati possono apparire più lontani dalla situazione originaria della tratta, quindi il collegamento necessario con la situazione della tratta (vedi sezione 3) deve essere più evidente affinché il principio sia applicabile in questi casi.

Esempi di «altri reati» (elenco non esaustivo):

- Reati per la propria liberazione: reati per sfuggire alla situazione di tratta (ad es. aggredire il trafficante, provocare danni durante la fuga o possesso di un'arma).
- Reati per la propria sopravvivenza durante la situazione di tratta o in seguito ad essa (ad es. rubare o procurarsi cibo o medicine).
- Altri reati che la vittima è costretta a commettere nel corso dello sfruttamento o come conseguenza dello stesso.

Esempio di caso 7: Causare lesioni mortali durante lo sfruttamento: caso Mehak (caso Olanda)

Una ragazza minorenne proveniente dall'India che è stata vittima di sfruttamento domestico in una famiglia indiana nei Paesi Bassi è stata obbligata dai suoi trafficanti a maltrattare un bambino piccolo. Il principio di non punibilità non è stato applicato in questo caso e la ragazza è stata condannata per il suo ruolo nella morte del bambino. Entrambi i trafficanti sono fuggiti dai Paesi Bassi prima della condanna e non hanno mai scontato la pena (per ulteriori informazioni, cfr. Allegato 1.3).

3. «Collegamento necessario» richiesto per l'applicazione del principio di non punibilità

Per garantire l'applicabilità del principio di non punibilità in un caso specifico occorre stabilire che:

- 1) la persona è una vittima della tratta,⁵
- 2) ha commesso un'attività illecita, ed
- 3) è possibile stabilire il <u>collegamento necessario</u> tra il reato in questione e la situazione di tratta.

⁵ Come stabilito nel considerando 18 della Direttiva UE, «L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti ad una persona non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata oggetto di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno». In linea con quanto sopra, il principio di non punibilità dovrebbe essere applicabile non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che la persona possa essere stata oggetto di tratta.

Cosa occorre per stabilire il «collegamento necessario» tra l'atto illecito e la situazione di tratta della vittima? Come illustrato in precedenza, il principio di non punibilità può essere applicabile a priori a tutte le tipologie di attività illecite legate alla situazione di tratta indipendentemente dalla loro gravità. Logicamente, più il reato è grave e più è lontano (nel tempo o causalmente) dalla situazione di tratta, più approfondita dovrà essere l'indagine per stabilire se è soddisfatto il collegamento necessario tra l'attività illecita e la situazione di tratta. Ad esempio, spesso stabilire il collegamento necessario per i reati di status nei casi in cui tali reati siano stati strumentali allo sfruttamento sessuale e/o lavorativo della vittima sarà relativamente semplice. Analogamente, per i reati di scopo (dove lo scopo dello sfruttamento è obbligare la vittima a commettere reati per il profitto economico dei trafficanti) non dovrebbe essere particolarmente complicato stabilire il collegamento tra questi reati e la situazione di tratta. Tuttavia, per la categoria «Altri reati» (sezione 2.3), come ad esempio i reati commessi da una vittima per sopravvivere dopo essere sfuggita alla sua situazione di tratta, stabilire il collegamento potrebbe essere più difficile.

Riepilogando, il principio di non punibilità non offre alle vittime della tratta un'immunità totale da procedimenti giudiziari per qualsiasi atto illecito commesso, ma piuttosto funge da salvaguardia per proteggere le vittime della tratta dall'essere perseguite e condannate ingiustamente per le attività illecite che sono state costrette a commettere nel corso della loro situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. Nei documenti legali che codificano il principio di non punibilità si possono individuare due diversi modelli per stabilire il «collegamento necessario» tra l'atto illecito e la situazione di tratta della vittima: il modello di causalità e il modello di costrizione.

3.1 Modello di causalità

Per stabilire il collegamento necessario, il modello di causalità richiede che il reato sia «collegato direttamente a» o commesso come «una conseguenza diretta» della situazione della vittima in qualità di persona oggetto di tratta. Benché la parola «diretta» sembri implicare una prossimità, il requisito andrebbe interpretato in senso lato tenendo conto della complessità del trauma subito dalle vittime della tratta. Questo modello è utilizzato nei principi dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani/OHCHR e della Convenzione ASEAN contro la tratta di persone (art. 14(7)). Il modello di causalità è il modello da preferire in base a un approccio basato sui diritti umani; è più facile da impiegare nella pratica rispetto al modello di costrizione e mostra chiaramente le attività illecite commesse dalla persona oggetto di tratta come conseguenza della sua mancanza di autonomia causata dalla situazione della tratta (A/HRC/47/34, par. 46).

3.2 Modello di coercizione

Per stabilire il collegamento necessario, il modello di coercizione richiede che la vittima sia stata «obbligata a» commettere il reato a causa della sua situazione di vittima della tratta. Questo modello è usato nella Convenzione del Consiglio d'Europa. Come precisato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e minori (Relazione UNSR 2020, par. 24), questa «prova di costrizione» dovrebbe essere riconosciuta direttamente come soddisfatta in qualsiasi situazione in cui la vittima sia stata sottoposta a uno dei mezzi illeciti nel momento in cui l'atto illecito è stato commesso. Ciò comprende qualsiasi mezzo illecito come indicato nella definizione di tratta, comprese le minacce e l'uso della forza, nonché altri mezzi meno visibili come l'inganno, l'abuso di potere e l'abuso di una posizione di vulnerabilità. Tale «prova di costrizione» è quindi più ampia della difesa della coercizione «generale» nella legislazione nazionale, che spesso è soggetta a severe limitazioni. Per questa «prova di costrizione» si deve tener conto di tutte le circostanze concrete in cui le vittime della tratta perdono la possibilità di agire con libero arbitrio (raccomandazioni dell'OSCE, par. 12). Se un Paese non dispone di una codificazione specifica del principio di non punibilità nella sua legislazione nazionale e desidera rispettare l'obbligo del principio di non punibilità tramite l'applicazione della difesa della coercizione generale, tale obbligo può essere ottemperato solo se la difesa della coercizione è interpretata sotto ogni aspetto in relazione ai casi di non punibilità.

Va rilevato che la Direttiva UE e il Protocollo dell'OIL alla Convenzione sul lavoro forzato (n. 29) non hanno adottato la formulazione della Convenzione del Consiglio d'Europa («nella misura in cui sono state obbligate a farlo») e al suo posto adotta una combinazione del modello di causalità e del modello di coercizione: «costrette a commettere come diretta consequenza».

3.3 Stabilire il «collegamento necessario» per le vittime minorenni

La definizione di tratta di minori non richiede l'utilizzo di nessuno dei mezzi illeciti (minaccia, inganno, ecc.) affinché la tratta del minore avvenga e il consenso di un minore allo sfruttamento è sempre irrilevante (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani/OHCHR, linea quida 8). Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e minori (Relazione UNSR 2020, par. 43) e le raccomandazioni dell'OSCE (par. 41) hanno chiarito le modalità specifiche per stabilire il «collegamento necessario» in relazione alle vittime minorenni. Al fine di applicare il principio di non punibilità alle vittime minorenni, il rapporto tra il reato e lo status di minore come vittima della tratta presunta o identificata è sufficiente per stabilire il collegamento richiesto. Quindi, il principio di non punibilità deve essere applicato ai minori laddove il reato commesso dal minore era collegato alla tratta. Non occorrono ulteriori prove per stabilire il «collegamento necessario» e non è applicabile alcuna prova di costrizione in quanto per la tratta di minori non servono «mezzi». Pertanto, la tradizionale difesa della coercizione nella legislazione nazionale, che richiede necessariamente la costrizione, non è adequata a proteggere i minori da procedimenti giudiziari e condanne ingiuste. Le disposizioni nazionali in materia di non punibilità tendono quindi a comprendere una speciale disposizione per i minori e non comprendono una prova di costrizione (UK MSA sec. 45(4)).

4. Effetti legali del principio di non punibilità

Quando il principio di non punibilità è applicabile a un caso, ciò significa che la vittima della tratta non può essere punita per gli atti che ha commesso nel corso della sua situazione di tratta o come sua diretta conseguenza. La non punibilità è da intendersi in senso lato come non responsabilità della vittima-imputato per questi atti specifici e si applica quindi sia alla fase di indagine sia a quella penale. Ciò include la protezione da procedimenti giudiziari, detenzione, condanne e altre misure che di fatto costituiscono una sanzione. È importante sottolineare che quanto sopra comprende le condanne senza pena, dato che in queste situazioni la vittima è ritenuta responsabile e questo di fatto costituisce una punizione. Ulteriori esempi di forme di punizione a cui si applica il principio comprendono l'esclusione dallo status di rifugiato, le restrizioni alla libertà di movimento che equivalgono a una privazione della libertà (inclusa la detenzione per immigrazione), il sequestro dei documenti di viaggio, il rifiuto di accesso ai servizi sociali nonché il rifiuto dell'ingresso o del transito in Paesi.

Un altro impatto negativo derivante dalla mancata applicazione del principio riguarda l'aspetto della genitorialità delle donne vittime di tratta con figli minori: accade non raramente che i giudici minorili e i servizi sociali allontanino i figli dalle loro madri, disponendone l'affidamento o l'adozione, in quanto ritengono queste ultime non "idonee" a svolgere la funzione genitoriale sulla base di valutazioni che, in alcuni casi, si riferiscono all'esperienza di tratta.

4.1 Momento dell'applicazione ed effetti giuridici

L'obbligo di non punibilità è strettamente legato all'obbligo dello Stato di identificare, proteggere e assistere le persone oggetto della tratta. A causa di preconcetti su come dovrebbe apparire la «vittima ideale», le persone oggetto della tratta che sono costrette a commettere atti illeciti, in particolare se si tratta di uomini, hanno meno probabilità di essere riconosciute e identificate come vittime. Ciò ha un impatto sull'applicazione del principio di non punibilità. Il principio dovrebbe essere applicato fin dalla prima volta in cui una (potenziale) vittima viene individuata dalle autorità, poiché è soltanto in questo modo che può essere applicato in modo completo ed efficace. La tempestiva identificazione della vittima è quindi d'importanza cruciale per la corretta applicazione del principio fin dall'inizio dell'indagine.

Nel caso di un reato di natura penale, se la vittima viene identificata prima che venga incriminata può essere protetta da procedimenti giudiziari e condanne e ricevere l'assistenza a cui ha diritto. Ciò vale analogamente anche per gli illeciti di natura civile, amministrativa o legati all'immigrazione. Se le vittime vengono identificate tempestivamente e ricevono assistenza e protezione adeguate, ciò può permettere loro di testimoniare nei procedimenti penali contro il loro trafficante. Se la vittima non viene identificata sin dal primo contatto con le autorità ciò significa che il procedimento giudiziario nei suoi confronti potrebbe già avere avuto come conseguenza la vittimizzazione secondaria e l'ulteriore traumatizzazione. Per dare piena ed efficace applicazione al principio di non punibilità è perciò fondamentale agire in modo proattivo in tutto il sistema giudiziario per identificare le circostanze e le prove che dimostrino che un imputato potrebbe essere in realtà una vittima della tratta. Il mancato riconoscimento di una persona come vittima comporterà per la persona la negazione dei suoi diritti e per il procedimento legale la mancanza della necessaria testimonianza contro il trafficante.

Nei casi in cui l'azione penale sia già iniziata al momento dell'identificazione, l'applicazione del principio dovrebbe portare all'immediata sospensione del procedimento nonché alla liberazione immediata della vittima dalla custodia cautelare in caso di detenzione. Se la vittima viene identificata solo quando il procedimento ha già raggiunto la fase processuale, l'accusa dovrebbe richiedere l'archiviazione del caso. In questa situazione, anche il magistrato ha la responsabilità di sostenere la non responsabilità della vittima e prevenire la condanna e l'esecuzione della pena. È fondamentale notare che la mera attenuazione della sentenza non è conforme all'obbligo di non punibilità, in quanto qualsiasi condanna della vittima è in contrasto con la non responsabilità della vittima per il reato specifico.

Se la vittima viene identificata solo dopo la condanna, ad esempio da un'ONG che svolge lavoro di prossimità in prigione, e il principio di non punibilità è stato erroneamente non applicato nel suo caso, tale condanna ingiusta deve essere annullata, la vittima rilasciata e il suo inserto penale ripulito. Lo stesso vale per qualsiasi illecito di natura civile, amministrativa o legato all'immigrazione per cui la vittima è stata ingiustamente sanzionata. L'effettiva attuazione del principio in queste situazioni di condanna ingiusta richiede l'accesso a soluzioni. Ciò dovrebbe essere supportato tramite la messa a disposizione di assistenza legale e deve includere la disposizione per la cancellazione di tutti i relativi casellari giudiziali, lo sgravio di tutte le sanzioni imposte (multe, sanzioni amministrative, ecc.) nonché un risarcimento per detenzione illegale da parte dello Stato. Inoltre, una condanna o una sanzione ingiuste non devono mai poter impedire alle vittime di fare richiesta di asilo o di richiedere un permesso di soggiorno specifico per vittime della tratta, né può avere un effetto a cascata su occupazione, previdenza o custodia dei figli.

5. Obblighi positivi degli Stati ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha chiarito che la tratta di esseri umani, come definita nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione del Consiglio d'Europa, rientra nell'ambito della *proibizione della schiavitù e del lavoro forzato* di cui l'articolo 4 CEDU (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282). Quando uno Stato persegue o punisce una persona oggetto di tratta senza previa valutazione della misura in cui la sua colpevolezza è stata influenzata dalla situazione di tratta, questo può spesso ostacolare la capacità dello Stato di proteggere la vittima, come richiesto dall'articolo 4 CEDU. La mancata applicazione del principio di non punibilità può portare a violazioni sia della *proibizione della schiavitù e del lavoro forzato* ai sensi dell'articolo 4 CEDU sia del *diritto a un equo processo* ai sensi dell'articolo 6(1) CEDU (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 181-183, 205-210*).

Ai sensi dell'articolo 4 CEDU, gli Stati hanno tre obblighi positivi (Siliadin c. Francia, § 89):

- L'obbligo sostanziale di istituire un quadro legislativo e amministrativo per proibire e punire la tratta e proteggere le vittime. (Rantsev c. Cipro e Russia, § 284-287; V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 151; Chowdery e altri c. Grecia § 86-89, 103-104)
- L'obbligo sostanziale di adottare misure operative per proteggere le (potenziali) vittime della tratta. (Rantsev c. Cipro e Russia, § 286-287; C.N. c. Regno Unito, § 67-68; V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 151-152, 158-162; Chowdery e altri c. Grecia § 111-115)
- L'obbligo procedurale di indagare su potenziali situazioni di tratta. L'indagine deve essere efficace e in grado di identificare e punire i responsabili della tratta. (Rantsev c. Cipro e Russia, § 288-289; S.M. c. Croazia [GC] §307-320; Zoletic e altri c. Azerbaigian, § 161-164, 191, 200)

Gli ultimi due punti, cioè adottare misure operative e indagare la situazione, si applicano solo nelle situazioni in cui uno Stato era al corrente o avrebbe dovuto essere al corrente di circostanze che davano adito al plausibile sospetto di una situazione di tratta (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 285-286). Perseguire e punire una vittima della tratta sarebbe ovviamente in contrasto con questi obblighi positivi. La mancata applicazione del principio di non punibilità può portare a una violazione dell'articolo 4 CEDU. Ciò può avvenire direttamente, nei casi in cui lo Stato è a conoscenza della tratta e ciononostante non presta la dovuta considerazione a ciò nella sua decisione di perseguire (e punire) o meno, oppure indirettamente, quando lo Stato omette d'identificare una persona che avrebbe dovuto essere identificata e la punisce per il reato. Non è quindi la tratta (da parte di attori non statali) in sé, bensì l'incapacità dello Stato di proteggere le persone dall'essere oggetto di tratta o di fornire loro sostegno e protezione, a violare la legge sui diritti umani. Il dovere degli Stati di garantire l'effettiva applicazione del principio di non punibilità deriva dall'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 CEDU di garantire le misure operative protettive di identificazione e protezione.

5.1 L'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggere le (potenziali) vittime della tratta

L'obbligo positivo ai sensi dell'articolo 4 CEDU di adottare misure operative è particolarmente importante per la corretta applicazione del principio di non punibilità. Come sostenuto dalla Corte EDU nella causa che ha fatto epoca *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, **i procedimenti giudiziari nei confronti di (potenziali) vittime della tratta può «essere in contrasto con il dovere dello Stato di adottare le misure operative per proteggerle qualora quest'ultimo sia al corrente, o dovrebbe essere al corrente, di circostanze che danno adito al plausibile sospetto che una persona possa essere oggetto di tratta» (***V.C.L. e A.N. c. Regno Unito***, § 159). Se questo è il caso e le autorità omettono di adottare misure appropriate nell'ambito delle loro competenze per allontanare l'individuo dalla situazione o dal rischio, lo Stato violerà l'articolo 4 CEDU (***V.C.L. e A.N. c. Regno Unito***, § 152). La decisione di perseguire una (potenziale) vittima della tratta non è quindi vietata dal diritto internazionale in sé, ma può minare il dovere dello Stato di adottare misure operative di protezione laddove quest'ultimo fosse (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza della situazione (***V.C.L. e A.N. c. Regno Unito***, § 158-159). (***V.C.L. e A.N. c. Regno Unito***, § 158-159).**

Le misure operative comprendono sia misure preventive volte a prevenire la tratta sia misure di protezione per proteggere i diritti delle vittime. Tali misure di protezione servono, tra l'altro, a facilitare l'identificazione delle vittime da parte di persone qualificate e ad assistere le vittime nel loro recupero fisico, psicologico e sociale (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 153). Secondo il parere della Corte, il dovere di adottare misure operative ai sensi dell'articolo 4 CEDU ha due principali obiettivi: proteggere la vittima della tratta da ulteriori danni e facilitare il suo recupero. La Corte dichiara che «[è] assiomatico che l'azione penale nei confronti delle vittime della tratta di esseri umani sarebbe pregiudizievole per il loro recupero fisico, psicologico e sociale e potrebbe potenzialmente renderle vulnerabili ad essere oggetto di un nuovo traffico in futuro» (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 159).

L'identificazione tempestiva delle vittime della tratta da parte di un'autorità competente è di fondamentale importanza e qualsiasi decisione di procedere contro di esse dovrebbe essere presa per quanto possibile dopo tale valutazione. Nello storico caso *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, la Corte

EDU ha chiarito che dove le autorità sono (o avrebbero dovuto essere) al corrente di circostanze che danno adito al plausibile sospetto che una persona sospettata di avere commesso un reato possa essere stata oggetto di tratta, tale persona dovrebbe essere sottoposta tempestivamente a una valutazione da parte di persone competenti e qualificate per gestire le vittime della tratta. È importante sottolineare che, una volta che una valutazione della tratta di esseri umani è stata effettuata da un'autorità competente, ciò deve essere preso in considerazione in ogni successiva decisione accusatoria. Derogare a tale valutazione è concesso solo se l'accusa ha dei motivi chiari in linea con la definizione di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione del Consiglio d'Europa (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 160-162). Se non vi è alcuna autorità competente per effettuare questa tempestiva valutazione in fase d'identificazione, uno Stato rischia di violare l'obbligo positivo di adottare misure operative per proteggere le vittime a causa di un'identificazione inadequata.

5.2 V.C.L. e A.N. c. Regno Unito: violazione degli articoli 4 e 6(1) CEDU

Nello storico caso *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, la Corte EDU ha ritenuto all'unanimità che il Regno Unito fosse venuto meno al suo dovere ai sensi dell'**articolo 4 CEDU** di adottare misure operative per proteggere i ricorrenti, due minorenni dal Vietnam che erano stati obbligati a lavorare in coltivazioni di cannabis nel Regno Unito. Nonostante le circostanze indicassero chiaramente che i ricorrenti erano vittime della tratta, gli stessi erano stati accusati di reati di droga senza che il loro status di vittime della tratta fosse stato precedentemente valutato dall'autorità competente. La Corte EDU ha rilevato che mentre i ricorrenti erano stati successivamente identificati dall'autorità competente come vittime della tratta, tale valutazione era stata ignorata sia dal pubblico ministero sia dalla corte di appello, che aveva ritenuto giustificata la decisione iniziale di ricorrere in giudizio senza fornire motivazioni adeguate alla sua decisione (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 172-173, 181-182*). Entrambi i minori erano stati giudicati colpevoli e condannati alla detenzione in un carcere minorile.

La Corte EDU ha inoltre riscontrato all'unanimità una violazione dell'articolo 6(1) CEDU (processo equo). All'inizio, la Corte ha rilevato che lo status di un accusato come vittima della tratta è un «aspetto fondamentale» della difesa, in quanto permette di stabilire se vi sono prove sufficienti per intentare giudizio e se sia nell'interesse pubblico farlo. La mancanza di un'indagine da parte delle autorità per appurare se i ricorrenti fossero vittime della tratta prima che venissero incriminate e condannate solleva quindi una questione ai sensi dell'articolo 6, in quanto ciò ha impedito loro di raccogliere delle prove che avrebbero potuto costituire un aspetto fondamentale della loro difesa. I ricorrenti non hanno rinunciato ai loro diritti ai sensi dell'articolo 6(1) con la loro ammissione di colpevolezza, dato che in assenza di tale valutazione le ammissioni di colpevolezza non sono state rese nella «piena consapevolezza dei fatti». La Corte ritiene che «in assenza di tale valutazione, qualsiasi rinuncia a diritti da parte dei ricorrenti sarebbe stata in contrasto con l'importante interesse pubblico per la lotta alla tratta e la protezione delle sue vittime» (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 196-204). Il procedimento nel suo complesso non poteva essere ritenuto equo perché la polizia e l'accusa avevano omesso di considerare se ci si trovasse in presenza di vittime di una situazione di tratta, e la mancanza di tale valutazione ha privato le vittime della possibilità di presentare prove contro il trafficante, frustrando così un'azione penale efficace contro la tratta così come la difesa delle vittime (V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, § 205-210). La Corte EDU ha condannato il Regno Unito a pagare a ciascun ricorrente 25'000 EUR per danni morali e 20'000 EUR per il pagamento delle spese processuali.

Allegato 1: Esempi di casi

Allegato 1.1: Reati di status

Esempio di caso 1: *Documento d'identità falso: R c. L e altri* (caso Regno Unito)

Una donna ugandese di nome L. è stata incriminata e condannata per il possesso di un documento d'identità falso che le era stato dato dal suo trafficante. In origine la donna era sbarcata nel Regno Unito per lavorare come bambinaia, ma era stata tenuta in stato di prigionia e costretta a prostituirsi per diversi anni. Il passaporto falso (che le era stato fatto credere fosse autentico) le era stato consegnato dal trafficante quando era stata liberata dalla prigionia precisamente con l'obiettivo di farla successivamente incriminare. Quando la donna si recò in un ufficio di collocamento per cercare un impiego nell'economia formale e presentò il documento che lei riteneva autentico venne arrestata, condannata e incarcerata. Il procedimento venne annullato in appello in quanto «il reato da lei effettivamente commesso ci [la Corte] appare essersi verificato come conseguenza del suo essere una vittima della tratta a cui è stato fornito un passaporto falso affinché lo usasse come se fosse autentico, e il suo uso rappresentava una fase di un processo attraverso il quale avrebbe potuto fuggire». (Fonte: R c. Le altri [2013] EWCA Crim 991, § 68-74)

Esempio di caso 2: «Violazione» della legge Covid in materia di sfruttamento di prostituzione (caso Svizzera)

Una vittima dall'Europa dell'Est sfruttata nella prostituzione in Svizzera è stata multata diverse volte durante la pandemia per attività illegale ai sensi della legge Covid. Nonostante il fatto che questa vittima fosse stata costretta a prostituirsi, è stata multata per avere offerto prestazioni in un periodo in cui la prostituzione era temporaneamente proibita a causa delle norme anti-Covid 19 e per offrire prestazioni in zone della città dove ciò era vietato. Le multe venivano sempre pagate dallo sfruttatore con il denaro guadagnato tramite questo sfruttamento. La serie di multe comminate dalle autorità a vittime della tratta di esseri umani solleva la questione morale dello Stato che approfitta direttamente del reato di tratta di esseri umani. Benché la donna sia stata successivamente identificata dalla polizia e dalle autorità inquirenti come vittima della tratta, il principio di non punibilità non è stato applicato per annullare le multe e ripulire il suo inserto penale. Di conseguenza, in futuro alla vittima potrebbe essere negato l'ingresso in Svizzera. (Fonte: ONG FIZ specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima)

Esempio di caso 3: Incriminata per «lavorare» nella prostituzione forzata e arrestata per non aver accettato il rimpatrio volontario (caso Danimarca)

In Danimarca, una vittima nigeriana di prostituzione forzata viene arrestata, incriminata e incarcerata con l'accusa di «lavorare» nella prostituzione di strada. Dopo essere stata identificata ufficialmente come una vittima della tratta mentre era in prigione con l'aiuto dell'ONG HopeNow, viene trasferita in una casa protetta. Lì le si chiede di «scegliere» tra firmare per un «rimpatrio volontario» in Nigeria o di lasciare la Danimarca entro 30 giorni. Dopo il suo rifiuto di collaborare accettando un «rimpatrio volontario», fugge dalla Danimarca trascorsi i 30 giorni nella casa protetta. La vittima non aveva un posto dove andare e aveva paura di essere aggredita dalla banda del suo trafficante. L'anno precedente era stata (gravemente) ferita da questi uomini e HopeNow l'aveva portata in ospedale. Dopo questa aggressione la sua famiglia l'aveva convinta a non portare avanti una causa contro gli aggressori perché altrimenti la famiglia, che era tenuta sotto pressione dalla sua Madame in Nigeria, sarebbe stata punita.

Dopo essere fuggita dalla casa protetta danese nel 2020, viene arrestata in Austria senza documenti. La polizia austriaca viene informata del suo status di vittima e l'ONG austriaca LEFÖ le offre sostegno ospitandola nella sua casa protetta. Qualche mese dopo, tuttavia, in base all'Accordo di Dublino è costretta a tornare in Danimarca, dove viene inviata direttamente al centro di identificazione ed espulsione Ellebæk, dove rimane confinata per più di un anno (fino al 2023).6 Visto che continua

⁵ Conformemente alla legge danese sugli stranieri (Danish Aliens Act), quando le vittime della tratta non collaborano con un rimpatrio volontario, possono essere trattenute per periodi prolungati.

a rifiutare un «rimpatrio volontario», l'agenzia danese per i rimpatri ottiene dall'Ambasciata nigeriana un lasciapassare al fine di deportare la vittima in Nigeria contro la sua volontà. Durante la sua detenzione nel centro di identificazione ed espulsione il suo avvocato fa ricorso alla CEDAW per bloccare la deportazione. I documenti per bloccare la deportazione (decisione della CEDAW) arrivano il giorno previsto per la deportazione. Incriminando e incarcerando la vittima, e successivamente trattenendola nel centro di identificazione ed espulsione, nonché per avere programmato la sua deportazione, le autorità danesi hanno ripetutamente omesso di applicare il principio di non punibilità a questo caso. (Fonte: ONG HopeNow specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima)

Allegato 1.2: Reati di scopo (sfruttamento criminale)

Esempio di caso 4: Produzione di droga: V.C.L. & A.N. c. Regno Unito (caso Corte EDU)

Due minorenni vietnamiti che erano stati tenuti in stato di prigionia e costretti a lavorare in una cosiddetta «cannabis farm» sono stati incriminati, perseguiti e condannati per reati di droga dalle autorità del Regno Unito nonostante segnali evidenti di sfruttamento criminale. Anni dopo che le vittime hanno scontato la loro sentenza il caso è stato portato davanti alla Corte EDU, dove è stata dimostrata la violazione degli articoli 4 e 6(1) CEDU da parte del Regno Unito in virtù della mancata applicazione del principio di non punibilità in questa situazione, dove le autorità erano a conoscenza della condizione di vittime della tratta dei due minori. La Corte EDU ha concesso alle vittime un risarcimento a carico del Regno Unito (vedi paragrafo 5 per maggiori informazioni). (Fonte: V.C.L. & A.N. c. Regno Unito)

Esempio di caso 5: *Traffico di droga forzato dal Sud America* (caso Spagna)

In Perù, una madre single che vive in povertà con un membro della famiglia gravemente malato e un bambino nato prematuro ha un disperato bisogno di lavorare quando viene avvicinata da una sedicente azienda farmaceutica che produce farmaci per l'Europa. Vista la sua situazione di estremo bisogno, la donna accetta l'offerta di un lavoro che consiste nel trasportare componenti di farmaci in Europa in cambio di 4000 EUR. Nel giro di 48 ore riceve un passaporto e un biglietto aereo, viene portata in un hotel dove la droga viene inserita all'interno del suo corpo e quindi accompagnata in aeroporto. Al suo arrivo a Barcellona, la donna viene arrestata dalla polizia e incarcerata per traffico di droga. Il suo avvocato ravvisa i segnali della tratta di esseri umani e contatta l'ONG SICARcat, che valuta il caso e redige una relazione che dimostra che la sospettata è vittima della tratta. Nonostante i segnali della tratta, la polizia non riesce a identificare formalmente la vittima. In tribunale l'avvocato presenta la relazione dell'ONG e i giudici applicano il principio di non punibilità previsto espressamente dall'art. 177 bis sezione 11 del Codice penale spagnolo per assolvere la vittima. Successivamente, la procura ha presentato ricorso contro la sentenza, adducendo il motivo che un'identificazione sulla base di semplici prove circostanziali non può essere considerata una prova sufficiente per scagionare l'indagata dalla responsabilità penale per un reato grave come il traffico di droga. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha respinto l'appello e confermato la sentenza del tribunale, assolvendo la donna in base al principio di non punibilità. Tuttavia, visto che la procura ha fatto nuovamente ricorso contro questa decisione, la sentenza non è ancora definitiva. (Fonte: sentenza del tribunale (ECLI:ES:APB:2020:9057); ricorso (ECLI:ES:TS|CAT:2021:7584); ONG SICARcat specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima)

Esempio di caso 6: Rapine commesse sotto coercizione (caso Serbia)

A Belgrado, Aleksandar è alle prese con problemi finanziari a causa di una situazione lavorativa precaria quando viene avvicinato da un gruppo di uomini che si offrono di aiutarlo. Dopo essersi trasferito in un appartamento con uno di loro insieme a molte altre persone, riceve un solo pasto al giorno, non gli è permesso di uscire di casa da solo e deve subire mesi di violenza psicologica. Inizialmente doveva unirsi al resto della «banda» per rapinare banche e stazioni di servizio allo scopo di «imparare». Quando viene spinto a commettere furti da solo, oppone resistenza. A un certo punto minacciano di uccidere la sua famiglia e lo costringono a rapinare una casa di scommesse da solo. Diversi mesi più tardi Aleksandar e il suo sfruttatore vengono arrestati e Aleksandar racconta la sua storia alla polizia e al pubblico ministero. Nonostante il fatto che

successivamente viene identificato ufficialmente come vittima della tratta di esseri umani, il principio di non punibilità non viene applicato e viene condannato alla pena di un anno per il reato di rapina. Dopo il verdetto, Aleksandar contatta l'ONG ASTRA, che ingaggia un avvocato per fare ricorso in appello e deferire il caso alla procura superiore di Belgrado dove si era svolto il procedimento contro il suo trafficante, in cui Aleksandar era la vittima. Anche se la condanna di Aleksandar non è stata annullata, l'avvocato di ASTRA ha ottenuto che la sua pena detentiva potesse essere scontata agli arresti domiciliari.

(Fonte: ONG ASTRA specializzata in attività antitratta che ha fornito assistenza alla vittima; vedi anche: Human Trafficking in Serbia – Overview of the Situation in The Context Of The 21st Century (ASTRA, 2022) (Tratta di esseri umani in Serbia – Panoramica della situazione nel contesto del XXI secolo), pagg.79-80)

Allegato 1.3: «Altri reati»

Esempio di caso 7: Causare lesioni mortali durante lo sfruttamento: caso Mehak (caso Olanda)

In questo caso, una ragazza minorenne indiana che era stata vittima della tratta e sfruttata per lavorare per una coppia indiana in Olanda è stata processata per il suo ruolo nella morte di un bambino piccolo. Il bambino, figlio di due adulti anch'essi sfruttati nella stessa famiglia, è morto a causa del modo in cui i trafficanti hanno costretto i due adulti e la ragazza a trattare il bambino. Il principio di non punibilità non è stato applicato e la ragazza è stata processata e condannata in appello a cinque anni di reclusione. I due trafficanti sono fuggiti dai Paesi Bassi prima della condanna e non hanno mai scontato la pena (per ulteriori informazioni vedi: pubblicazione su questo caso).

Ulteriori approfondimenti:

British Institute of International and Comparative Law (BIICL), <u>Human trafficking and the rights of trafficked persons</u>: An exploratory analysis on the application of the non-punishment principle, (2023).

Council of Europe (CoE), Jovanović & Niezna, Non-Punishment of Victims/Survivors of Human Trafficking in Practice: A Case Study of the United Kingdom, (2023).

Council of Europe (CoE), online HELP course, Session on the Non-Punishment Principle.

European Court of Human Rights (ECtHR), <u>Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights</u> - Prohibition of slavery and forced labour, (updated 08-2022).

GRETA, 4th General Report on GRETA's Activities (2015).

Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), *Non-punishment of victims of trafficking*, <u>Issue Brief 8/2020</u>.

OSCE, *Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking*, (2013).

Piotrowicz, *"Article 26: Non-punishment provision"*. *In: Planitzer & Sax (eds.)* <u>A Commentary on the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings</u> (2020) Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

UK HM Prison & Probation Service, <u>HMPPS Modern Slavery Guidance for prisons in England and Wales</u>, (2023).

UN OHCHR, <u>Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking</u>, E/2002/68/Add.1 (2002).

UNODC, *Model Law against Trafficking in Persons*, (2009).

UNODC, Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons (2020) (revised Model Law, 2020).

UNODC, Female victims of trafficking for sexual exploitation as defendants. A case law analysis, (2020).

UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullally, *Implementation of the non-punishment principle*, A/HRC/47/34 (2021).

UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Maria Grazia Giammarinaro, <u>The importance of implementing the non-punishment provision: the obligation to protect victims</u>, (2020).

UN Working Group on Trafficking in Persons, <u>Non-punishment and non-prosecution of victims of trafficking in persons</u>: administrative and judicial approaches to offences committed in the process of such trafficking, (2010) CTOC/COP/WG.4/2010/4.

Pubblicato da La Strada International, P.O. Box 15865, 1001 NJ Amsterdam, Paesi Bassi. www.lastradainternational.org

Copyright: «Tutti i diritti riservati. Il contenuto della presente pubblicazione può essere liberamente utilizzato e copiato a fini educativi e per altri scopi non commerciali, a condizione che tale riproduzione sia accompagnata da un riconoscimento di La Strada International come fonte.»

Citare come: La Strada International, nota esplicativa: Il principio di non punibilità, febbraio 2024.

Autrice: Merel Brouwer La Strada International